# Comune di Gravesano

# Regolamento Comunale

# INDICE

**TITOLO I** **NOME DEL COMUNE – DESIGNAZIONE DELLE FRAZIONI SIGILLO COMUNALE – STEMMA**

Art. 1 Nome - Frazioni
Art. 2 Sigillo – Stemma

**TITOLO II** **ORGANIZZAZIONE POLITICA**

**Capitolo I** **Gli organi del Comune**
Art. 3 Organi

**Capitolo II** **L'assemblea comunale**
Art. 4 Composizione
Art. 5 Attribuzioni

**Capitolo III** **Il Consiglio comunale**
Art. 6 Composizione
Art. 7 Elezione
Art. 8 Attribuzioni
Art. 9 Ufficio presidenziale - Supplenza
Art. 10 Sessioni ordinarie
Art. 11 Sessioni straordinarie
Art. 12 Luogo
Art. 13 Funzionamento
Art. 14 Pubblicità
Art. 15 Sedute informative
Art. 16 Modalità di discussione
Art. 17 Votazioni eventuali
Art. 18 Sistema di voto
Art. 19 Verbale
Art. 20 Interrogazioni

**Capitolo IV** **Commissioni e delegazione**
Art. 21 Commissioni permanenti
Art. 22 Composizione e nomina
Art. 23 Convocazione
Art. 24 Commissione della gestione
Art. 25 Commissione delle petizioni (della legislazione)
Art. 26 Commissione edilizia e opere pubbliche
Art. 27 Obbligo di discrezione

**Capitolo V** **Il Municipio**
Art. 28 Composizione
Art. 29 Norme comportamentali
Art. 30 Spese non preventivate

**TITOLO III COMMISSIONI E DELEGAZIONI**

Art. 31 Commissioni obbligatorie
Art. 32 Dichiarazione di fedeltà
Art. 33 Commissioni e delegazioni facoltative

**TITOLO IV DIPENDENTI COMUNALI**

Art. 34 Regolamento organico comunale
Art. 35 Diarie e indennità
Art. 36 Perito comunale
Art. 37 Agenzia AVS

**TITOLO V ONORARI E INDENNITÀ**

Art. 38 Emolumenti
Art. 39 Finanziamento partiti politici

**TITOLO VI GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ**

Art. 40 Autorizzazione a riscuotere
Art. 41 Diritto di firma
Art. 42 Organo peritale di controllo

**TITOLO VII BENI COMUNALI**

Art. 43 Suddivisione
Art. 44 Uso speciale
Art. 45 Uso accresciuto e particolare

**TITOLO VIII TASSE**

Art. 46 Ammontare

**TITOLO IX PRESTAZIONI OBBLIGATORIE**

Art. 47 Prestazioni obbligatorie

**TITOLO X NORME DI POLIZIA**

Art. 48 Norma generale
Art. 49 Divieto di provocare rumori molesti e inutili
Art. 50 Quiete notturna e pausa pomeridiana
Art. 51 Domenica e giorni festivi
Art. 52 Lavori agricoli e di giardinaggio

**TITOLO XI CONTRAVVENZIONI E MULTE**

Art. 53 Contravvenzioni e multe

**TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGATIVE**

Art. 54 Diritto suppletorio
Art. 55 Entrata in vigore-Pubblicazione
Art. 56 Abrogazione

**Premessa:** le denominazioni usate nel presente regolamento per indicare cariche o funzioni si intendono sia al maschile che al femminile.

## Preambolo

Il Comune di Gravesano promuove le attività per soddisfare i bisogni delle generazioni presenti senza pregiudicare i bisogni di quelle future.
Il Comune si impegna al miglioramento della qualità di vita degli abitanti attraverso uno sviluppo che consideri la compatibilità tra l'equità sociale, la protezione ambientale e l'efficienza economica.
Il Comune promuove una vita socioeconomica di qualità, uno sviluppo territoriale che tenga conto del suo patrimonio storico, politico, culturale e naturalistico.

## TITOLO I NOME DEL COMUNE - DESIGNAZIONE DELLE FRAZIONI – SIGILLO COMUNALE - STEMMA

### Art. 1 Nome - Frazioni

1. Il nome del Comune è **Gravesano**.
   Gravesano è Comune del circondario di Taverne e del distretto di Lugano, confinante giurisdizionalmente con i Comuni di Manno, Lamone, Bedano e Alto Malcantone. Le denominazioni topomastiche del Comune sono quelle tradizionali censite nel repertorio toponomastico e nella mappa catastale ufficiale alle quali il Municipio si ispira per le denominazioni richieste dall'organizzazione territoriale dei servizi e delle opere comunali.
2. Il comune comprende la frazione di Grumo.

### Art. 2 Sigillo – Stemma

Il sigillo comunale in metallo ha un diametro di circa mm 25, porta il nome del Comune e lo stemma.

Lo stemma rappresenta le chiavi di San Pietro e la spada di San Paolo, Santi patroni del villaggio, raffigurati in bianco e giallo su campo azzurro.
Nell'uso corrente sarà utilizzato un duplicato in gomma.

## TITOLO II ORGANIZZAZIONE POLITICA

### Capitolo I **Gli organi del Comune**

**Art. 3** **Organi**

Gli organi del Comune sono:

a) l'Assemblea comunale;
b) il Consiglio comunale;
c) il Municipio.

### Capitolo II **L'assemblea comunale**

**Art. 4** **Composizione**

L'Assemblea comunale è costituita dai cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

**Art. 5** **Attribuzioni**

1. L'assemblea vota per scrutinio popolare:
   a) elegge il Municipio, il Sindaco e il Consiglio comunale.
   b) decide sulle domande d'iniziativa e di referendum in materia comunale.
2. Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici e del relativo Regolamento.

### Capitolo III **Il Consiglio comunale**

**Art. 6** **Composizione**

1. Il Consiglio comunale è composto da 21 membri.
2. Sono eleggibili i cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.
3. La carica è obbligatoria ed è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di Municipale o supplente e di dipendente del Comune e delle sue aziende, fatta eccezione per i docenti di ogni ordine e grado e i cittadini nominati dal Comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell'ambito dell'Amministrazione.

**Art. 7** **Elezione**

L'elezione del Consiglio comunale ha luogo ogni quattro anni nel mese di aprile alla data fissata dal Consiglio di Stato.

**Art. 8** **Attribuzioni**

1. Il Consiglio comunale esercita le attribuzioni stabilite dall'art. 13 cpv. 1 LOC o da leggi speciali.

2. Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia:
   - di spese di investimento (art. 13 lett. e LOC) fino ad un importo di CHF 50'000.-- per singolo investimento;
   - di esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 lett. g LOC) fino ad un importo di preventivo di CHF 50'000.-- per singola progettazione o opera;
   - di acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC) fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di CHF 50'000.--;
   - di intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 lett. I LOC) fino ad un importo di causa di CHF 50'000.--;

   L'importo annuo globale derivante dall'espletamento delle competenze delegate non deve superare CHF 200'000.--.

   Al Municipio è inoltre delegata la competenza a stipulare convenzioni di durata massima di due anni e il cui onere annuo derivante al Comune non superi l'importo di CHF 30'000.--.

3. Al Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere referendum dei Comuni.

**Art. 9** **Ufficio presidenziale - Supplenza**

1. La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria, il Consiglio comunale nomina l'ufficio presidenziale così composto:
   a) un Presidente;
   b) un primo Vicepresidente;
   c) un secondo Vicepresidente;
   d) due scrutatori.

2. Le cariche non sono obbligatorie.

3. In caso di assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal primo, rispettivamente dal secondo Vicepresidente e, in assenza di questi, da uno scrutatore (da designarsi a sorte); qualora anche gli scrutatori siano assenti il Consiglio comunale, sotto la direzione del Consigliere anziano per età, designa un Presidente seduta stante.

**Art. 10** **Sessioni ordinarie**

1. Il Consiglio comunale si raduna due volte all'anno in sessione ordinaria.

2. La prima sessione si apre entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.

3. La seconda sessione si apre entro il 31 dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.

4. Il Presidente del Consiglio comunale, d'intesa con il Municipio, per giustificati motivi può prorogare di due mesi al massimo i termini di cui sopra.

**Art. 11** **Sessioni straordinarie**

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria:
   a) se il Municipio lo ritiene opportuno;
   b) se almeno un terzo dei Consiglieri ne fa domanda scritta al Presidente.
2. Il Presidente decide sulla regolarità e ricevibilità della domanda e d'accordo con il Municipio fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione; in caso di disaccordo prevale l'opinione del Presidente.

**Art. 12** **Luogo**

Le sedute si tengono di regola nella sala del Consiglio comunale.

**Art. 13** **Funzionamento**

1. Ogni Consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto. Solo per fatto personale, a giudizio del Presidente, può pretendere la parola una terza volta.
2. I relatori e gli autori di una proposta non soggiacciono al limite di due interventi.
3. In caso di intervento del Presidente quale relatore o quale Capogruppo, la seduta è diretta dal Vicepresidente.
4. Il Sindaco e i municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del Municipio; possono inoltre intervenire per fatto personale o quando interpellati su problemi particolari.

**Art. 14** **Pubblicità**

1. La seduta del Consiglio comunale è pubblica.
2. Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a lui riservato.
3. Gli organi di informazione accreditati dal Municipio partecipano alla seduta negli spazi a loro riservati; registrazioni o riproduzioni di suono o immagini devono essere preannunciate al Presidente ed ottenere il suo consenso, previa consultazione dei Capigruppo.

**Art. 15** **Sedute informative**

1. Il Municipio, di propria iniziativa o su richiesta, a maggioranza del Consiglio comunale, organizza sedute informative prima di una sessione del Consiglio comunale per discutere e dibattere problemi di interesse generale.
2. Le sedute informative sono aperte a tutta la popolazione.
3. Il Municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo.

**Art. 16** **Modalità di discussione**

Di regola il Presidente invita ad intervenire nell'ordine:

a) i relatori di maggioranza e minoranza;
b) i commissari che hanno firmato con riserva;
c) i portavoce dei gruppi;
d) il Municipio;

**Art. 17** **Votazioni eventuali**

1. La domanda di rinvio deve essere votata prima di ogni altra proposta.
2. Se vi sono più proposte su uno stesso oggetto, si procede per votazione eventuali.
3. L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.
4. Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando di volta in volta susseguenti votazioni quella che ha ottenuto il minor numero di voti affermativi.
5. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

**Art. 18** **Sistema di voto**

Le votazioni, incluse quelle concernenti la concessione dell'attinenza comunale e le nomine di competenza, avvengono per alzata di mano.

**Art. 19** **Verbale**

1. Le discussioni in Consiglio comunale sono registrate.
2. Il riassunto della discussione è verbalizzato a parte con l'ausilio di mezzi di registrazione ed è messo in votazione nella seduta successiva.

**Art. 20** **Interrogazioni**

1. L'interrogazione è l'atto con il quale un consigliere comunale chiede al Municipio informazioni scritte su oggetti d'interesse comunale.
2. Le interrogazioni possono essere presentate in ogni tempo.
3. Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto nel termine di due mesi direttamente all'interrogante.
4. Il Municipio, qualora giudicasse d'interesse generale l'interrogazione, potrà diramarla con la risposta a tutti i consiglieri comunali.

## Capitolo IV **Commissioni e delegazione**

**Art. 21** **Commissioni permanenti**

Il Consiglio comunale nomina ogni 4 anni tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti:

a) Commissione della gestione;
b) Commissione delle petizioni;
c) Commissione edilizia ed opere pubbliche;

**Art. 22** **Composizione e nomina**

1. Ogni Commissione nomina ogni anno un Presidente, un Vicepresidente e un segretario. Le cariche sono rinnovabili.
2. Le commissioni sono composte di 5 membri e 2 supplenti e stanno in carica per l'intero quadriennio.
3. La carica di membro o di supplente di ogni commissione è obbligatoria.
4. I supplenti partecipano alle sedute di commissione solo in sostituzione dei membri dei rispettivi gruppi.
5. Le commissioni tengono un verbale delle riunioni.

**Art. 23** **Convocazione**

Le commissioni sono convocate dal Presidente direttamente o tramite la Cancelleria comunale.

**Art. 24** **Commissione della gestione**

La commissione della gestione esercita le attribuzioni stabilite dagli art. 171a-172 LOC.

**Art. 25** **Commissione delle petizioni (della legislazione)**

La Commissione della legislazione ha segnatamente il compito di:

a) preavvisare le dimissioni di consiglieri sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
b) preavvisare le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
c) esaminare:
- le proposte di adozione e di modifica dei regolamenti comunali, delle convenzioni, dei regolamenti o statuti di consorzi o di altri enti;
- in genere le proposte attinenti a normative o oggetti di natura giuridica;

d) preavvisare le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
e) istruire i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
f) esaminare le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nelle competenze di altre Commissioni;
g) pronunciarsi sulle questioni di toponomastica;

Sono riservate le competenze della Commissione della gestione giusta gli artt. 172 cpv. 3 let. b ultima frase LOC e 10 cpv. 2 RALOC.

**Art. 26** **Commissione edilizia e opere pubbliche**

I preavvisi sulle costruzioni e sulle infrastrutture pubbliche sono di competenza della Commissione edilizia ed opere pubbliche.
Sono riservate le competenze della Commissione della gestione giusta gli artt. 172 cpv. 3 let. b ultima frase LOC e 10 cpv. 2 RALOC.

**Art. 27** **Obbligo di discrezione**

I membri delle commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e discussioni; nonché l'assoluto riserbo sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute di commissione.

## Capitolo V **Il Municipio**

**Art. 28** **Composizione**

1. Il Municipio è composto di 5 membri e 2 supplenti.
2. Esso esercita le attribuzioni dagli art. 106, 107, 110, 111 e 112 LOC.
3. Il Municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 e 3 del presente Regolamento.
4. Il Municipio è autorizzato a delegare ai servizi dell'amministrazione competenze decisionali amministrative che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e facoltà di spese di gestione corrente. Sono inoltre delegate al Municipio le competenze decisionali secondo l'art. 13 Legge edilizia cantonale gli articoli 7 e 8 Legge sull'esercizio pubblico.

   Le competenze delegate sono stabilite tramite Ordinanza municipale.
   Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega. Esso appronterà i necessari controlli.
   Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.

**Art. 29** **Norme comportamentali**

Il Municipio può stabilire all'inizio della legislatura norme interne di comportamento per disciplinare le modalità di informazione soprattutto nei rapporti con gli organi di stampa, in ossequio all'obbligo di discrezione e riserbo e ai criteri degli estratti.

**Art. 30** **Spese non preventivate**

Il Municipio può far spese correnti non preventivate senza il consenso del Legislativo comunale sino all'importo di fr. 30'000.--.

## TITOLO III COMMISSIONI E DELEGAZIONI

### Art. 31 Commissioni e delegazioni obbligatorie

a) Commissioni e Delegazioni municipali

1. Durante la sua seduta costitutiva il Municipio nomina:
   - la Commissione tributaria (5 membri);
   - la Delegazione scolastica (5 membri).
2. Di ogni Commissione e Delegazione deve far parte un Municipale, di regola il Capo Dicastero in qualità di Presidente.
3. Le Commissioni e le Delegazioni di cui al presente articolo esercitano le attribuzioni ed i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie.

b) Delegati

Durante la sua seduta costitutiva il Municipio designa:

- i Delegati di sua competenza negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune fa parte;
- il Delegato Comunale e il supplente nella Commissione Tutoria Regionale;
- il Delegato ed il supplente per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso.

### Art. 32 Dichiarazione di fedeltà

I membri della Delegazione tributaria nonché il Delegato ed il supplente per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso prestano dichiarazione di fedeltà al Municipio.

### Art. 33 Commissioni e delegazioni facoltative

1. Il Municipio può istituire altre commissioni o delegazioni che si rendessero opportune.
2. Le stesse si riuniscono ed operano su richiesta del Municipio per lo studio di oggetti di particolare importanza, preavvisando e proponendo al Municipio le misure da attuare.

## TITOLO IV DIPENDENTI COMUNALI

**Art. 34 Regolamento organico dei dipendenti**

I rapporti d'impiego con i dipendenti del Comune, le funzioni, i requisiti per la nomina, la scala degli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la presentazione di cauzioni sono disciplinati dal Regolamento organico dei dipendenti.

**Art. 35 Diarie e indennità**

Per le missioni e funzioni straordinarie regolarmente autorizzate, i dipendenti ricevono le diarie e le indennità previste dal regolamento organico.

**Art. 36 Perito comunale**

1. Il Municipio nomina un perito comunale, un supplente che esegue stime, constatazioni e valutazioni di danni nei casi previsti dalla legge su richiesta del Municipio, di Autorità giudiziarie e di privati.
2. In caso di adempimento o di collisione d'interessi ai sensi dell'art 140 LOC, sarà nominato dal Municipio, caso per caso, un perito straordinario.
3. La retribuzione dei periti è di regola a carico dei richiedenti conformemente alle risoluzioni emanate dal Consiglio di Stato.

**Art. 37 Agenzia AVS**

Il gerente dell'agenzia comunale per l'AVS esercita le mansioni a lui assegnate dalle leggi federali e cantonali.

## TITOLO V ONORARI E INDENNITÀ

### Art. 38 Emolumenti

1. Onorari
   I membri del Municipio ricevono i seguenti onorari:
   il Sindaco CHF 10’000.-- annui
   il Vicesindaco CHF 7'500.-- annui
   i municipali CHF 6’000.-- annui
   Inoltre riceveranno un’indennità di CHF 50.-- per seduta alla quale presenzieranno.
   I supplenti del Municipio ricevono unicamente un’indennità di CHF 50.-- per seduta alla quale presenzieranno.

2. Indennità di seduta
   I membri delle commissioni del Municipio e i delegati comunali ricevono un’indennità di CHF 50.-- per ogni seduta alla quale partecipano.

3. Diarie e indennità per missioni
   Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri del Municipio, del Consiglio comunale, delle commissioni o delle delegazioni, ricevono le seguenti indennità:
   a) per una giornata CHF 200.--
   b) per mezza giornata CHF 100.--
   Per missioni fuori Comune vengono inoltre rimborsate le spese effettivamente sopportate e giustificate.

4. Indennità al Presidente del Consiglio comunale
   Al Presidente del Consiglio comunale è riconosciuta un’indennità annua di CHF 400.--.

5. Indennità di presenza
   Ai consiglieri comunali viene concessa un’indennità di presenza di CHF 50.-- per seduta del Consiglio comunale e delle sue commissioni.

6. Le indennità di cui ai cpv. 1-5 sono da considerare al netto degli oneri sociali (AVS, AI, IPG).

### Art. 39 Finanziamento dei partiti politici

1. I gruppi politici ai sensi dell’art. 73 cpv. 2 LOC hanno diritto ad un’indennità base annua di CHF 500.-- alla quale va aggiunto un supplemento annuo di CHF 50.-- per ogni seggio ottenuto.
2. I consiglieri comunali che per numero non costituiscono gruppo hanno diritto ad un’indennità annua di CHF 50.-- ciascuno.

## TITOLO VI GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ

**Art. 40 Autorizzazione a riscuotere**

Il segretario comunale o altri dipendenti designati dal Municipio, sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le tasse di cancelleria, come pure ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni quando l'interesse del Comune lo giustifichi.

**Art . 41 Diritto di firma**

Il Municipio designa i dipendenti che hanno diritto di firma per operazioni su conti correnti e ne regola le modalità.

**Art. 42 Organo peritale di controllo**

Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il Comune affida un mandato ad un organo di controllo esterno.

## TITOLO VII BENI COMUNALI

**Art. 43 Suddivisione**

I beni comunali si suddividono in:

a) beni amministrativi;
b) beni patrimoniali;

**Art. 44 Uso speciale**

L'uso speciale di beni comunali è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale.

**Art. 45 Uso accresciuto e particolare**

a) Soggiace a preventiva autorizzazione l'utilizzazione di poca intensità e limitata nel tempo di beni amministrativi (uso accresciuto).
b) Soggiace al rilascio di concessione l'utilizzazione intensa e durevole di beni amministrativi (uso particolare).
c) Valgono inoltre le norme del Regolamento comunale sull'utilizzazione dei beni amministrativi.

## TITOLO VIII TASSE

### Art. 46 Ammontare

1. Le tasse per l'uso accresciuto o particolare di beni amministrativi, le tariffe in materia di polizia locale, le indennità per prestazioni e interventi richiesti da privati sono disciplinati da regolamenti speciali.
2. Il Municipio può esentare da tasse di utilizzazione le riunioni politiche, le processioni e i cortei, le collette e la distribuzione di manifesti o volantini e in generale chi ne fa richiesta.
   L'uso del suolo pubblico per la raccolta organizzata di firme, in specie in occasione di votazioni o elezioni, è esentato da qualsiasi emolumento.

## TITOLO IX PRESTAZIONI OBBLIGATORIE

### Art. 47 Prestazioni obbligatorie

In caso di catastrofi naturali, o eventi eccezionali, il Municipio può obbligare a prestare gratuitamente giornate di lavoro.

## TITOLO X NORME DI POLIZIA

### Art. 48 Norma generale

1. Il mantenimento dell'ordine pubblico, della quiete, della sicurezza, della salute e della moralità pubblica, incombe al Municipio.
2. Per svolgere più efficacemente i compiti di polizia il Comune stabilisce collaborazioni in base alla Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali e al relativo Regolamento.
3. Quando il Municipio non dispone di mezzi sufficienti domanda l'intervento della polizia cantonale.
4. Rimangono riservate le leggi cantonali e federali in materia.

### Art. 49 Divieto di provocare rumori molesti e inutili

Sono vietati i rumori che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in generale ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.
Sono riservate le disposizioni di legge speciali.

### Art. 50 Quiete notturna e pausa pomeridiana

1. È vietata qualsiasi azione che possa disturbare la quiete notturna, dalle ore 23.00 alle 07.00.
2. In particolare sono vietate attività e lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le 07.00 e tra le ore 12.00 e le 13.00, come pure il sabato prima delle ore 08.00 e tra le ore 12.00 e le 13.30 e dopo le 18.00.
3. Il Municipio, in caso di comprovata necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare deroghe su richiesta scritta e motivata.
   Sono pure riservate le disposizioni del Municipio nel caso di canicola estiva, in base alle indicazioni dei competenti servizi cantonali.
4. Restano riservati i disposti speciali previsti dall'ordinanza municipale sul mantenimento della quiete pubblica.

### Art. 51 Domenica e giorni festivi

1. La domenica e negli altri giorni festivi sono vietati lavori e attività rumorose o molesti per il vicinato.
2. In casi particolari il Municipio, tenuto contro dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata.

### Art. 52 Lavori agricoli e di giardinaggio

1. L'utilizzazione di macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle 19.00 come pure il sabato dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle 18.00.
2. Il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata, su richiesta scritta.

## TITOLO XI CONTRAVVENZIONI E MULTE

### Art. 53 Contravvenzioni e multe

1. Il Municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata.
2. L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi speciali, può raggiungere un massimo di CHF 10'000.--, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.
3. La procedura è stabilita dagli articoli 147-150 LOC.

## TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGATIVE

**Art. 54 Diritto suppletorio**

Per quanto non è espressivamente previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni della LOC e le relative norme di applicazione.

**Art. 55 Entrata in vigore-Pubblicazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.
2. Un esemplare del regolamento comunale sarà consegnato dal Municipio ai cittadini che ne fanno richiesta.

**Art. 56 Abrogazione**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale del 25 febbraio 2003, nonché ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

**Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 26.03.2012**

**Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 21.06.2012**

**Modifica art. 38 cpv.1 – Emolumenti approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 03.10.2016**

**Modifica art. 38 cpv. 1 – Emolumenti approvata dalla Sezione enti locali con risoluzione del 12.12.2016**

## INDICE DELLE ABBREVIAZIONI E DELLE FONTI

| | |
|---|---|
| **CdS** | **Consiglio di Stato** |
| **CC** | **Consiglio comunale** |
| **Cost. cant.** | **Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino** |
| **LAC** | **Legge di applicazione e complemento del Codice Civile Svizzero** |
| **LCPubb** | **Legge sulle commesse pubbliche** |
| **LEDP** | **Legge sull'esercizio dei diritti politici** |
| **LOC** | **Legge Organica Comunale** |
| **LORD** | **Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti** |
| **RaLOC** | **Regolamento di applicazione della LOC** |
| **RGFCC** | **Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni** |
| **ROC** | **Regolamento Organico del Comune di Gravesano** |
| **ROD** | **Regolamento Organico dei Dipendenti del Comune di Gravesano** |